

STATUTO
DEL COMUNE DI CHAMOIS
*Publicato sul 1° supplemento ordinario al bollettino ufficiale regionale n. 37 del 20.8.2002.
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 30 agosto 2001
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 10 luglio 2002*

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

- Denominazione e natura giuridica -

Il Comune di Chamois è l'ente territoriale autonomo che rappresenta la Comunità locale, ne cura gli interessi e promuove lo sviluppo.

Per il perseguimento delle proprie finalità, il Comune si avvale degli autonomi poteri riconosciutigli dalla Costituzione, dallo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, dalle Leggi Statali e Regionali.

Nell'interesse della Comunità locale il Comune svolge altresì, nei limiti della legislazione vigente, le funzioni ad esso delegate dallo Stato e dalla Regione Valle d'Aosta.

Art. 2

- Territorio -

Il territorio comunale è costituito dalle frazioni di Caillà, Corgnolaz, Crepin, La Ville, Lago Lod, Liussel e Suis e si estende sul territorio compreso tra le montagne di Grand Dent, Bec de Nana, Bec de Trecare, Falinère e Fontana Fredda;

La delimitazione cartografica del territorio comunale è individuata dalla planimetria scala 1 a 25.000 allegata al presente Statuto.

Art. 3

- Sede -

La sede del Comune è fissata presso il Municipio, frazione Corgnolaz n. 5.

I servizi ed uffici comunali possono avere sede decentrata.

Art. 4

- Stemma e gonfalone -

Il Comune di Chamois è dotato dello stemma e del gonfalone, debitamente approvati a termini di legge, secondo il bozzetto allegato al presente statuto.

Art. 5

- Bandiere -

Nelle festività civili e religiose e durante le sedute del consiglio Comunale la bandiera della Regione Autonoma Valle d'Aosta è esposta, unitamente alla bandiera della Repubblica Italiana ed a quella dell'Unione Europea.

Art. 6
- Finalità e compiti -

Il Comune di Chamois :

- rappresenta l'intera popolazione che risiede nel suo territorio e ne cura gli interessi in modo unitario e con spirito di solidarietà comunitaria;
- promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della collettività comunale;
- garantisce la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa;
- tutela e valorizza le caratteristiche etniche, linguistiche e culturali della popolazione locale;
- promuove la conservazione del patrimonio ambientale, paesaggistico, naturalistico, storico, archeologico ed artistico come connotati peculiari dell'identità di Chamois;
- si adopera per il mantenimento dei lavori spirituali e religiosi della collettività locale, anche attraverso il recupero e la conservazione dei luoghi di culto, degli edifici ad esso destinati e delle tradizioni religiose della popolazione residente;
- opera nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto del territorio e dello sviluppo economico in armonia e di concerto con i Comuni limitrofi e in collaborazione con la Comunità Montana Monte Cervino;
- assicura la protezione e l'assistenza alle categorie meno abbienti, perseguendo nel suo operato il pieno sviluppo della persona umana in tutte le sue forme e manifestazioni e la realizzazione di un'uguaglianza sostanziale fra tutti i cittadini;
- promuove lo sviluppo e l'esercizio delle attività turistiche, sportive e artigianali attraverso la creazione di appositi servizi ed impianti, anche in riferimento alle forme tradizionali, autentica espressione della comunità locale, ed associa, ove possibile, le società sportive alla programmazione ed alla gestione di tali attività;
- valorizza le risorse agro-silvo-pastorali, promuovendone la gestione anche in modo associato e cooperativo e nelle forme tradizionali di consorceria, di proprietà indivisa e di uso civico.

Art. 7
- Gemellaggi -

Il Comune di Chamois opera in spirito di solidarietà e fratellanza con tutte le collettività locali d'Europa e del mondo.

Art. 8
- Principi dell'amministrazione -

Il Comune di Chamois si ispira nella propria azione amministrativa a criteri di trasparenza, di partecipazione, di economia e di efficienza.

Il comune informa la popolazione, nelle forme e nei modi che saranno ritenuti più opportuni dal Consiglio Comunale, delle deliberazioni assunte dagli organi elettivi.

Tale informazione è priva di valore legale e non sostituisce la pubblicazione degli atti deliberativi eseguita a cura del Segretario Comunale, sull'Albo Pretorio a termini di Legge.

Art. 9
- Uso della lingua -

Il comune di Chamois riconosce piena dignità sociale al dialetto franco-provenzale (patois) quale forma tradizionale e peculiare della lingua francese.

Gli atti amministrativi del Comune possono essere redatti indifferentemente in lingua italiana o francese.

Nei rapporti tra i cittadini e l'amministrazione comunale e nelle sedute degli organi statutari del comune è ammesso l'uso orale del patois.

TITOLO II

GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 10 - Organi elettivi -

Gli organi elettivi del comune sono il Consiglio, la Giunta, il Sindaco e il vice Sindaco.

Art. 11 - Organi gestionali -

Gli organi gestionali del Comune sono il Segretario Comunale ed i Responsabili dei servizi.

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12. Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità locale, determina l'indirizzo ed esercita il controllo sull'attività politico-amministrativa del comune.
2. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge regionale.
4. Il sindaco presiede il consiglio.
5. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del comune durante l'orario di lavoro, ed hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato .
6. I medesimi hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
7. Il consiglio comunale può avvalersi di commissioni consiliari, costituite con criterio proporzionale.

Art. 13 - Competenze

1. Oltre alle competenze attribuitegli dalla l.r. 07.12.1998 n. 54, il consiglio in particolare ha competenza inderogabile per i seguenti atti fondamentali, ai sensi dell'art. 21 c. 1 l.r. 07.12.1998 n. 54:
- A) statuto dell'ente e delle associazioni dei comuni di cui l'ente faccia parte;
 - B) regolamento del consiglio;
 - C) bilancio preventivo e relative variazioni;
 - D) rendiconto;
 - E) costituzione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV della l.r. 07.12.1998 n. 54;
 - F) istituzione e ordinamento dei tributi;
 - G) adozione dei piani territoriali ed urbanistici nonché relative varianti;
 - H) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni.
2. Il consiglio ha altresì le competenze inderogabili ad esso attribuite dal reg. regionale 03.02.1999 n. 1 e dalla l.r. 09.02.1995 n. 4 in materia di sua costituzione.
3. Il consiglio è competente ad adottare i seguenti atti, oltre quelli previsti nel comma 1 e nel comma 2:
- A) i regolamenti comunali;

- B) i piani, i piani finanziari, i programmi di opere pubbliche, i programmi ed i progetti in genere, le loro variazioni e deroghe;
- C) la dotazione organica del personale;
- D) la partecipazione a società di capitali;
- E) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, non espressamente previsti da atti fondamentali del consiglio;
- F) la determinazione dei criteri generali delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- G) gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permutate;
- H) l'individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'art. 113 l.r. 07.12.1998 n. 54;
- I) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune;
- L) la nomina dei rappresentanti del comune presso il consiglio della comunità montana;
- M) la nomina della giunta su proposta del Sindaco;
- N) i pareri sugli statuti delle consorzierie;

Art. 14
- Gruppi consiliari -

Il Consiglio comunale è composto da gruppi consiliari.
Ogni gruppo consiliare è costituito da non meno di tre consiglieri. La minoranza esprime il proprio capogruppo in deroga a tale limite ove sia composta da un numero di consiglieri inferiore a tre.

CAPO II

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 15
- Commissioni consultive -

Possono essere istituite in seno al Consiglio Comunale apposite commissioni consiliari permanenti con funzioni referenti, di controllo e consultive. Il Consiglio ne disciplina la composizione, il funzionamento e le attribuzioni e può altresì prevedere la costituzione di commissioni speciali o temporanee.

I componenti delle commissioni sono designati dai gruppi in modo da rispettare la proporzionalità fra gli stessi. La minoranza ha sempre diritto ad almeno un rappresentante in ogni commissione.

Art. 16
- Comitato di gestione della biblioteca comunale -

La programmazione dell'attività culturale della biblioteca comunale è affidata ad apposito comitato di gestione.

La composizione ed il funzionamento di tale comitato sono disciplinati dal Regolamento.

CAPO III

- LA GIUNTA COMUNALE -

Art. 17
- Composizione -

La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, dal vice-sindaco e da tre Assessori.

Art. 18
- Elezione e durata in carica -

La giunta, ad eccezione del vice sindaco e dopo la proclamazione degli eletti, è nominata in base alla legge, su proposta del sindaco, dal consiglio, che approva gli indirizzi generali di governo.

I componenti della Giunta, ad esclusione del Sindaco e Vice-Sindaco, possono essere eletti in un massimo di due membri, anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

Gli Assessori non facenti parte del Consiglio possono partecipare ai lavori dello stesso con facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di loro competenza, senza concorrere a determinare il numero legale per la validità dell'adunanza e senza esprimere il voto sulle deliberazioni consiliari.

Hanno diritto, allo stesso modo dei consiglieri comunali, di accedere alle informazioni e di depositare proposte rivolte al consiglio. Non possono presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni.

Art. 19
- Cessazione -

Il Consiglio comunale provvede, su proposta del Sindaco, alla sostituzione degli assessori dimissionari, o cessati dall'ufficio per altra causa o negli altri casi previsti dalle leggi regionali e statali.

Art. 20
- Competenze -

1. La giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal consiglio.

2. La giunta adotta tutti gli atti di amministrazione, nonché tutte le deliberazioni che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, degli organi di decentramento, del segretario comunale, degli altri responsabili dei servizi, ai sensi della legge, dello statuto e dei regolamenti.

3. La giunta svolge le attribuzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con cui specifica il fine e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui devono attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze esecutive e di gestione loro attribuite dalla legge statale e regionale nonché dallo statuto.

4. In particolare, la giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:

A) riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e sull'esecuzione dei programmi, attua gli indirizzi generali e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;

B) propone gli atti di competenza del consiglio;

C) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;

D) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni;

E) esercita funzioni delegate dallo stato o dalla regione;

F) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

G) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal comune;

H) in base a specifico regolamento comunale, può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola ed artigianale.

5. Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della l.r. 54/98 la Giunta può essere individuata quale responsabile di spesa ed alla stessa può essere assegnata una quota di bilancio per quanto concerne le competenze ad essa attribuite, ai sensi dell'art. 46, comma 3, della l.r. 54/98.

Art. 21
- Funzionamento -

La Giunta Comunale si riunisce su convocazione del Sindaco ogni volta che ciò si renda necessario od il Sindaco lo giudichi opportuno.

Nel caso di assenza del Sindaco la Giunta è presieduta dal Vice Sindaco.

La giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono partecipare senza diritto di voto consiglieri, esperti, tecnici e funzionari invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi.

Nel caso di urgenza, le deliberazioni della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

CAPO IV

IL SINDACO

Art. 22
- Elezione e competenze generali -

Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale ed è membro di diritto del consiglio e della giunta comunale.

1. Quando assume le sue funzioni presta giuramento pronunciando la seguente formula "Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d'Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l'intérêt de l'Administration et pour le bien public. Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico".

2. Il sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza ed amministrazione.

3. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del governo.

4. Il sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi regionali.

5. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

6. La legge regionale disciplina, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 23
Competenze amministrative

1. Il sindaco esercita le seguenti competenze:

A) rappresenta il comune ad ogni effetto di legge ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente;

B) sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo statuto comunale o dai regolamenti;

C) presiede il consiglio e la giunta comunale;

D) coordina l'attività dei singoli assessori;

E) può sospendere l'adozione di specifici atti concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori all'uopo delegati;

F) nomina e revoca il segretario comunale con le modalità previste dalla legge regionale;

G) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

H) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio nomina i rappresentanti del comune; dette nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, ovvero entro i termini di decadenza del precedente incarico;

I) nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;

J) può delegare propri poteri ed attribuzioni agli assessori ed ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;

K) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la giunta;

L) può definire accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale di atti o provvedimenti;

M) convoca i comizi per i referendum previsti nello statuto;

N) adotta ordinanze ordinarie finalizzate all'attuazione di leggi o regolamenti; emana altresì ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 28 l.r. 07.12.1998 n. 54;

O) rilascia autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

P) emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza e di espropri;

Q) propone al consiglio la revoca di assessori o la loro sostituzione in caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio per altra causa;

R) provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio, a coordinare ed organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

S) provvede, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio, a coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

T) qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine alle nomine con proprio atto da comunicare al consiglio nella prima adunanza successiva;

U) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del comune;

V) partecipa al consiglio permanente degli enti locali.

2. Le attribuzioni del sindaco, quale ufficiale del governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite da leggi dello stato.

3. I provvedimenti adottati dal sindaco sono denominati decreti od ordinanze.

art. 24

Competenze di vigilanza

1. Il sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza:

A) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

B) promuove direttamente, od avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;

C) compie atti conservativi dei diritti del comune;

D) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei comuni di cui l'ente fa parte, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il consiglio comunale;

E) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

art. 25

- Delega di funzioni -

Il Sindaco ha facoltà di delegare agli assessori, al Segretario comunale e ai Responsabili di Servizi, l'adozione di atti e provvedimenti di rilevanza esterna, che la legge o il presente Statuto non abbia già loro attribuito;

E' facoltà del Sindaco delegare la sottoscrizione di particolari, specifici atti non rientranti nelle attribuzioni assegnate ad assessori, al Segretario comunale o ai Responsabili dei servizi.

Art. 26
- Decadenza -

Il Sindaco decade:

- per condanna penale, nei casi previsti dalla legge, contenuta in sentenza divenuta irrevocabile:
- per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge. .

CAPO V

Art. 27
-Vice sindaco-

1. Il vice sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, ed è di diritto membro del consiglio e della giunta comunale.
2. Quando assume le sue funzioni, all'atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento, avanti al consiglio, nella seduta di insediamento, con la stessa formula prevista per il Sindaco.
3. Nel caso di assenza od impedimento del sindaco il vice sindaco assume tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente statuto.
4. Il sindaco può delegare, in via temporanea o permanente, funzioni proprie al vice sindaco.

CAPO VI

Art. 28
- Segretario comunale -

1. Il segretario comunale, facente parte del comparto unico del pubblico impiego, ai sensi delle norme regionali e del contratto di lavoro, assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
2. Al segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le disposizione di legge e dello statuto.
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa od autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del sindaco che ne riferisce alla giunta.
4. I regolamenti, nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto, disciplinano ulteriori funzioni del segretario comunale.

Art. 29
- Competenze gestionali del segretario e dei responsabili di servizi -

1. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è affidata al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi, che l'esercitano in base agli indirizzi del consiglio ed in attuazione delle determinazioni della giunta nonché delle direttive del sindaco, dal quale dipende funzionalmente, con l'osservanza dei principi dettati dal presente statuto.
2. Al segretario comunale ed ai responsabili di servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti con rilevanza esterna ed in particolare:
 - A) predisposizione di programmi di attuazione e relazioni, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
 - B) sovrintendenza alle forniture, servizi e lavori nei limiti del regolamento e sulla base dei criteri adottati dalla giunta;

- C) liquidazione di spese regolarmente autorizzate ed impegnate;
- D) responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, compresa l'adozione dei provvedimenti di aggiudicazione e di approvazione delle graduatorie;
- E) atti di approvazione degli stati di avanzamento, degli stati finali e dei certificati di regolare esecuzione e dei collaudi degli appalti di lavori od opere pubbliche;
- F) atti di amministrazione e di gestione del personale;
- G) atti di approvazione dei ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate ordinarie;
- H) attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazione ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio o di conoscenza;
- I) atti di gestione finanziaria in genere compresi gli impegni di spesa;
- J) presidenza delle commissioni di gara;
- K) verifica della fase istruttoria dei procedimenti ed emanazione di atti e provvedimenti anche a rilevanza esterna, esecutivi delle deliberazioni;
- L) verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'attività degli uffici e del personale a cui sono preposti;

Art. 30

- Competenze consultive -

1. Il segretario comunale ed i responsabili di servizi, partecipano, se richiesti, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne.
2. Formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica al consiglio, alla giunta, al sindaco, ai consiglieri ed agli assessori.
3. Il segretario comunale esprime parere di legittimità sulle proposte di deliberazione e questioni sollevate nel corso delle sedute degli organi collegiali comunali.

Art. 31

- Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento -

1. Il segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 32

- Competenze di legalità e garanzia -

1. Il segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi e ne cura la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dal regolamento.
2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni di giunta da assoggettare al controllo del competente organo

CAPO VII

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 33

- Funzioni -

I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dai regolamenti e dalla legge.

Hanno diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze.

Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco.

Per l'espletamento del proprio mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti dal medesimo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso e copia dei documenti richiesti.

I Consiglieri possono ricoprire cariche o funzioni presso società di capitali partecipate dal Comune.

Art. 34

- Doveri di informazione e sorveglianza -

Ogni Consigliere è tenuto ad informare la popolazione sullo svolgimento dell'attività amministrativa del Comune e a segnalare agli organi competenti le necessità e le richieste espresse dagli abitanti.

I Consiglieri debbono altresì vegliare sul corretto funzionamento dei servizi erogati dal Comune sul territorio, segnalando tempestivamente eventuali carenze o inadempienze.

Art. 35

- Decadenza -

Si ha decadenza dalla carica di Consigliere comunale per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge regionale;

La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale, promossa dal Presidente della Giunta regionale nella sua qualità di Prefetto o su istanza di qualsiasi elettore per motivi di incompatibilità o di ineleggibilità.

Art. 36

- Dimissioni -

Le dimissioni consistono in una dichiarazione scritta del Consigliere indirizzata al Consiglio Comunale di rinunciare alla carica.

Il Consiglio comunale ne prende atto durante la prima seduta susseguente le dimissioni.

TITOLO III PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 37

- Iniziativa popolare -

I cittadini possono presentare al Consiglio comunale o alla Giunta comunale proposte scritte relative ad atti di loro competenza.

La proposta deve essere sottoscritta da almeno 10 elettori. Gli organi competenti hanno l'obbligo di pronunciarsi entro trenta giorni.

Art. 38

- Referendum consultivo -

E' ammesso referendum consultivo ove ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri assegnati ovvero non meno di trenta elettori.

La richiesta, contenente il quesito espresso in forma chiara, univoca e sintetica, deve essere indirizzata al Sindaco.

Il referendum è indetto dal Sindaco, previo giudizio positivo di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, ed ha luogo entro sei mesi dalla presentazione al Sindaco della richiesta.

Le modalità di pubblicità del referendum sono stabilite con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 39
- Referendum abrogativo -

E' ammesso referendum abrogativo ove ne faccia richiesta un terzo dei Consiglieri assegnati ovvero non meno di trenta elettori.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al referendum consultivo.

Art. 40
- Ammissibilità -

Il referendum, sia esso consultivo o abrogativo, non è ammesso nelle seguenti materie:
1) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
2) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
3) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
4) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le permuta, gli appalti e le concessioni;
5) la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune ovvero da essi dipendenti e controllati.
L'ammissibilità del referendum è stabilita da un Comitato di garanti, composto dal Segretario comunale, che lo presiede, dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze alle elezioni del Sindaco e Vice Sindaco e da un terzo componente designato dal Presidente del Tribunale di Aosta.
La decisione del Comitato dei garanti è inappellabile.

Art. 41
- Assemblea dei cittadini -

Il Consiglio Comunale ha facoltà di convocare i cittadini in Assemblea generale al fine di conoscere l'opinione della popolazione quando si tratta di deliberare su argomenti di particolare rilevanza.
La deliberazione di indizione contiene altresì la determinazione delle modalità di pubblicità della convocazione.

TITOLO IV

Capo I

Art. 42
- Organizzazione degli uffici e del personale -

Il Comune disciplina con appositi regolamenti l'organico del personale e la relativa dotazione, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, o di alta specializzazione può essere assicurata mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente con deliberazione motivata, di diritto privato.

Art. 43
- Convenzioni -

L'Amministrazione comunale può avvalersi, a mezzo di apposite convenzioni, di collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, stipulate con professionisti iscritti negli appositi albi.

Art. 44
- Servizi pubblici locali -

Il Comune nell'ambito delle proprie competenze provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività a fini sociali.
La disciplina dei servizi pubblici è stabilita in appositi regolamenti.

Art. 45
- Servizi sociali -

L'esercizio dei servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale può avvenire mediante la costituzione di Aziende speciali, dotate di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio comunale.

Capo II

Art. 46
- Forme di gestione dei servizi pubblici -

Qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità, la convenienza e l'efficacia, possono essere adottate altre soluzioni per la gestione dei pubblici servizi e precisamente:

- delega alla Comunità Montana;
- convenzione con enti pubblici, con soggetti privati o cooperative;
- costituzione di Associazioni di Comuni;
- accordi di programma;
- costituzione di società per azioni;
- costituzione di aziende speciali;
- costituzione di istituzioni;

Art. 47
- Comunità montana -

1. Il comune, nei confronti della Comunità Montana, si riserva poteri di indirizzo, di impulso, di vigilanza e di controllo, disciplinati dalle convenzioni previste dall'art. 86 l.r. 27.12.1989 n. 54, sulle materie delegate.
2. Il sindaco o il vice sindaco, fanno parte del consiglio della comunità montana, unitamente a due rappresentanti, nominati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza del consiglio.
3. Le nomine di cui al comma 2 devono avvenire entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.
4. Il consiglio comunale delibera l'esercizio in forma associata, attraverso la comunità montana, delle singole funzioni comunali che non raggiungano le soglie ed i parametri minimi individuati per la gestione a livello comunale.
5. I rapporti finanziari ed organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali sono regolate da convenzioni, che stabiliscono anche le modalità del trasferimento del personale, tra il comune e la comunità montana; la Giunta Comunale approva le convenzioni.
6. Nel caso di esercizio associato delle funzioni comunali attraverso la comunità montana, il comune trasferisce a questa le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio di tali funzioni.
7. Il Consiglio Comunale delega alla Comunità montana l'esercizio con carattere sussidiario e temporaneo di funzioni di competenza comunale in relazione alla migliore esecuzione delle medesime sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e dell'aderenza alla specifiche condizioni socio territoriali.
8. Con convenzione di cui al comma 5 del presente articolo, vengono stabiliti e definiti l'oggetto, la durata ed i rispettivi obblighi di carattere finanziario ed organizzativo, nonché le forme di indirizzo, impulso, vigilanza e controllo per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48

- Entrata in vigore -

Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Art. 49

- Regolamenti -

Il Consiglio comunale delibera entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto i regolamenti in esso previsti.

Art. 50

- Allegati -

Al presente Statuto è allegata la planimetria in scala 1/ 25.000 del territorio comunale ed il bozzetto del gonfalone.